




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3818 del 24-04-2009

Tipo: PARTENZA



FM/Aco

Roma, 24 APR. 2009

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di SASSARI  
Viale Trento, 1/A  
07100 SASSARI (SS)**

**Inviato a mezzo e-mail**

*Oggetto: PO 31-2009 – albo – Diffusione indirizzo di residenza.*

Facendo seguito alla richiesta di parere del 22 gennaio 2009 in merito alla opportunità di menzionare obbligatoriamente il requisito della residenza all'interno dell'Albo e, nel caso tale obbligo sussista, all'esistenza di trattamenti differenziati in funzione delle diverse modalità di diffusione dell'albo, si osserva quanto segue.

L'albo professionale assolve ad una funzione di certezza pubblica o legale, c.d. "funzione di certazione", nel senso che attesta pubblicamente lo status di iscritto, come tale in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Con riferimento alla prima delle questioni poste, si precisa che per quanto attiene ai dati da inserire obbligatoriamente nell'albo, l'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 139/2005 include espressamente la residenza come elemento ulteriore rispetto all'indirizzo dello studio professionale e ad altri dati.

L'Ordine non può, quindi, accogliere la richiesta del professionista di non menzionare nell'albo i dati riguardanti la residenza anagrafica, costituendo la residenza un requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione nonché della permanenza nell'Albo.

In relazione poi alla domanda volta a conoscere se l'obbligo dell'indicazione della residenza sia vincolante con riferimento a tutte le modalità di diffusione dell'albo si evidenzia che le comunicazioni obbligatoriamente prescritte dall'art. 34, co. 3 dell'Ordinamento professionale sono limitate a determinati soggetti (Presidenza della Corte d'appello, Consiglio Nazionale, Ministero della Giustizia, Presidenti dei Tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine) e che pertanto, l'Ordinamento disciplina soltanto le forme obbligatorie di comunicazione dell'Albo, mancando del tutto una regolamentazione relativa al regime di diffusione dell'Albo ed alla pubblicazione on-line.

C'è da dire che, in materia di utilizzazione dei dati contenuti negli Albi professionali, il Codice della Privacy prevede che tali dati "possano essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica" (art. 61, co. 3 del D. Lgs. n. 196/2003). Il rinvio all'art. 19 garantisce che la diffusione sia ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento.

E' necessario, pertanto, procedere in via interpretativa considerando anche il quadro giuridico di riferimento. Da una parte, è necessario tenere conto delle norme generali che prescrivono alle amministrazioni pubbliche di incentivare l'uso della telematica, anche nei rapporti con i privati (art. 31, L. 241/90) nonché di implementare e consolidare i processi di informatizzazione volti a erogare servizi telematici ai cittadini (art. 5 bis del D. lgs. 82/2005); dall'altra, si deve considerare che la diffusione on-line oltre a rendere consultabili i dati dell'Albo, li rende massimamente accessibili e fruibili, consentendo in alcuni casi anche un trattamento diverso da quello previsto dal legislatore in funzione della garanzia della collettività o del terzo che entra in contatto con il professionista.

Nelle more di una risposta del Garante per la Privacy al quesito proposto dal Consiglio Nazionale sull'argomento specifico, un generale principio di ragionevolezza conduce a suggerire la non pubblicazione dell'indirizzo di residenza , fatta eccezione per l'iscritto all'albo che abbia un unico indirizzo per residenza e studio professionale. In questo caso specifico si può, infatti, ritenere che l'interesse della collettività a conoscere i dati dell'albo prevalga sull'esigenza di riservatezza del professionista.

In particolare, si ritiene che la pubblicazione on- line del dato in questione possa essere omessa alle seguenti condizioni:

- a. se si tratta di iscritti all'elenco speciale, tenuto conto che tali soggetti non possono esercitare la professione;
- b. se si tratta di iscritto all'albo, l'esigenza di riservatezza del dato della residenza può essere considerata prevalente a condizione che sia pubblicato l'indirizzo dello studio.

Resta ferma la necessità di assicurare la pubblicità del contenuto integrale dell'albo nelle comunicazioni obbligatorie di cui all' art. 34.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE  
Francesca Maione

